

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AREA ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2022-2024

Il giorno 6 agosto 2026 alle ore 10:30 ha avuto luogo, presso la sede dell'A.Ra.N., l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'Area Istruzione e Ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo _____ *firmato* _____

per le Organizzazioni sindacali

per le Confederazioni

ANP _____ *firmato* _____

CIDA _____ *firmato* _____

FLC CGIL _____ *firmato* _____

CGIL _____ *firmato* _____

CISL FSUR _____ *firmato* _____

CISL _____ *firmato* _____

DIRIGENTISCUOLA – DISCONF

_____ *firmato* _____

CODIRP _____ *firmato* _____

FED. UIL SCUOLA RUA

_____ *firmato* _____

UIL _____ *firmato* _____

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale
dell'Area ISTRUZIONE E RICERCA
Triennio 2022-2024

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Campo di applicazione	2
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto	3
TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO.....	5
Art. 3 Ferie e festività	5
Dichiarazione congiunta n. 1	6
Art. 4 Assenze retribuite	7
Art. 5 Modifiche all'art. 28 del CCNL 8/07/2019	8
TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO.....	9
Capo I Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia degli enti di ricerca e dell'ASI	9
Art. 6 Destinatari del presente capo	9
Art. 7 Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia	9
Art. 8 Effetti dei nuovi trattamenti economici	10
Art. 9 Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia	11
Capo II Trattamento economico dei dirigenti scolastici ed AFAM.....	11
Art. 10 Destinatari del presente capo	11
Art. 11 Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM.....	11
Art. 12 Effetti dei nuovi trattamenti economici	13
Art. 13 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici.....	13
Capo III Trattamento economico dei dirigenti di università, aziende ospedaliero-universitarie e dei dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI.....	14
Art. 14 Destinatari del presente capo	14
Art. 15 Trattamento economico fisso.....	14
Art. 16 Effetti dei nuovi trattamenti economici	15
Art. 17 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato	16
Art. 18 Conferme	16
TITOLO IV NORME SPECIALI FINALI.....	17
Art. 19 Modifiche di discipline precedenti	17
TABELLE	18
Dichiarazione congiunta n. 2	19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 4 del "CCNQ per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024" sottoscritto il 22 febbraio 2024, di seguito CCNQ 22/02/2024.
2. Con la locuzione "*istituzioni scolastiche ed educative*" vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
3. Con il termine "*istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica*" o "*AFAM*" si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
4. Con il termine "*università*" e con il termine "*aziende ospedaliero-universitarie*" o "*AOU*" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 22/02/2024.
5. Con il termine "*enti di ricerca*" si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 22/02/2024.
6. Con l'acronimo MIM si intende il Ministero dell'Istruzione e del Merito, mentre con l'acronimo MUR si intende il Ministero dell'Università e delle Ricerche.
7. Con la locuzione "dirigenti scolastici" si intendono i dirigenti delle istituzioni di cui al comma 2.
8. Nel presente CCNL con il termine "amministrazioni" si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.
9. I riferimenti ai CCNL dell'ASI vengono indicati mediante la denominazione dell'ente interessato.
10. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:
 - a) CCNL 15/07/2010, con cui si intende il "*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007*", sottoscritto il 15 luglio 2010;

b) CCNL 7/08/2024 con cui si intende il “*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area Istruzione e ricerca – Triennio 2019-2021*” sottoscritto il 7 agosto 2024.

11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d.lgs. n. 165/2001”.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001, i CCNL Area Istruzione e ricerca ed i CCNL delle precedenti aree V, VII e ASI e le specifiche norme di settore, ove compatibili e non sostituite o abrogate dalle previsioni dei successivi CCNL e del presente CCNL o da norme legislative.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o pec, entro 1 mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate entro 1 mese dalla sottoscrizione definitiva, e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. L’anticipazione economica di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025).

7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

8. La sottoscrizione del presente contratto ha effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro. In particolare, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 2, lett. b) del CCNL 7/08/2024, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto subentrano alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 7/08/2024.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3

Ferie e festività

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non dirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dirigente che ha usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 4 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro la fine dell'anno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 4 (Assenze retribuite), comma 1, lett. b.
14. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 21 (Assenze per malattia), comma 2, del CCNL 8/07/2019 il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 12.
15. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
16. Nel caso dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, i riferimenti all' "anno", contenuti nei precedenti commi 1, 5, 6, 7, 12 e 14, devono essere intesi, rispettivamente, all' "anno scolastico" e all' "anno accademico".
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 13 del CCNL 8/07/2019.

Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 (Ferie e festività), comma 10, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012-Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Art. 4
Assenze retribuite

1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
 - a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno solare o, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ciascun anno scolastico o accademico;
 - b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della L. 20 maggio 2016, n. 76: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 15 giorni lavorativi dal decesso del congiunto;
 - c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3 giorni nell'anno solare o, per i dirigenti scolastici e dell'AFAM, scolastico/accademico.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall' art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.
6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1, lettera b).
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 15 del CCNL 8/07/2019.

Art. 5

Modifiche all'art. 28 del CCNL 8/07/2019

1. La lettera b) dell'art. 28, comma 8, punto 1, del CCNL 8/07/2019 è sostituita dalla seguente:

“b) la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 5; la recidiva plurima nel biennio in una della mancanze previste ai commi 4, 6 e 7; la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 6 e 7 che abbia comportato una sanzione superiore a trenta giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si caratterizzino per una particolare gravità;”

2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 19 del CCNL 7/08/2024.

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia degli enti di ricerca e dell'ASI

Art. 6 Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti di prima fascia di enti di ricerca ed ASI che, in base ai propri ordinamenti, hanno in organico dirigenti di prima fascia.

Art. 7 Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di prima fascia pari a euro 60.102,87, è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 285,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, è rideterminato in euro 63.807,87.
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.
5. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 24, comma 5, del CCNL 7/08/2024 è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di euro 215,00 mensili lordi per 13 mensilità.
6. A seguito dell'applicazione del comma 5 il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di prima fascia è rideterminato in euro 42.598,20.

Art. 8

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 7 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 7 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 9

Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia di cui all'art. 26 del CCNL 7/08/2024 è stabilmente incrementato del 3,65% calcolato sul monte salari anno 2021, di ciascun ente, relativo al personale destinatario del presente fondo.
2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 7 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 5, e, per la parte residuale, sono destinati a retribuzione di risultato e/o welfare.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, di ciascun ente, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

Capo II

Trattamento economico dei dirigenti scolastici ed AFAM

Art. 10

Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti scolastici e, ove presenti, ai dirigenti AFAM.

Art. 11

Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti scolastici ed AFAM, stabilito dall'art. 28 del CCNL 7/08/2024 nella misura di euro 47.015,73 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti scolastici ed AFAM, è rideterminato in euro 50.005,73.

4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 13 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per 13 mensilità.

5. Per effetto di quanto previsto al comma 4:

- il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM è rideterminato in euro 14.515,11;
- il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM di cui all'art. 31 (Retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM), comma 2, del CCNL 7/08/2024 è rideterminato in euro 48.084,81 annui lordi per 13 mensilità.

6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

Art. 12

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 11 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), commi 1 e 4, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 11 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

Art. 13

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici di cui all'art. 30 del CCNL 7/08/2024 è stabilmente incrementato di 11 milioni di euro annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti ai sensi dell'art. 11 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), comma 4, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato e/o welfare.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato:
 - a. degli importi previsti da specifiche disposizioni di legge che destinino o abbiano destinato risorse al suddetto fondo, per le finalità, con le decorrenze o per le annualità indicate dalle stesse disposizioni, con particolare riferimento agli incrementi previsti dall'art. 1, comma 339 della legge 30/12/2021 n. 234 (legge

di bilancio per il 2022), a decorrere dall'anno 2022, nonché degli ulteriori incrementi previsti dal comma 340 del medesimo art. 1 per le sole annualità 2022 e 2023;

- b. di un importo annuale non superiore a 1,28 milioni di euro al netto degli oneri riflessi in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, che va ad incrementare la componente variabile.

Capo III

Trattamento economico dei dirigenti di università, aziende ospedaliero-universitarie e dei dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI

Art. 14

Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti di università e aziende ospedaliero-universitarie e ai dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI.

Art. 15

Trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di cui al presente capo, definito dall'art. 33 del CCNL 7/08/2024 nella misura di euro 47.015,73, è incrementato:

- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta

nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al presente capo, è rideterminato in euro 50.005,73.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 23, comma 5, del CCNL 7/08/2024 è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per 13 mensilità.

6. A seguito dell'applicazione del comma 5:

- il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità della retribuzione di posizione parte fissa è rideterminato in euro 14.515,11;
- il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti delle Università ed aziende ospedaliero-universitarie nonché ai dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di enti di ricerca ed ASI di cui all'art. 36 (Retribuzione di posizione università ed enti di ricerca e graduazione degli uffici), comma 2, del CCNL 7/08/2024 è rideterminato in euro 48.084,81 annui lordi per 13 mensilità.

Art. 16

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 15 (Trattamento economico fisso), commi 1 e 5, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 15 (Trattamento economico fisso), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità,

dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

Art. 17

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 35 del CCNL 7/08/2024 è stabilmente incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata Tabella A da applicare al monte salari anno 2021, di ciascun ente o amministrazione, relativo al personale destinatario del suddetto Fondo.
2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono agli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 15 (Trattamento economico fisso), comma 5, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato e/o welfare.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la componente variabile del fondo di cui al presente articolo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, di ciascun ente o amministrazione, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 18

Conferme

1. Per le Università e le Aziende ospedaliero-universitarie resta fermo l'art. 31 del DPR n. 761/1979.

TITOLO IV NORME SPECIALI FINALI

Art. 19

Modifiche di discipline precedenti

1. Il comma 4 dell'art. 9 del CCNL 15/07/2010, come sostituito dall'art. 39 del CCNL 7/08/2024, è sostituito dal seguente comma:

“4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, si procede alla mobilità interregionale fino alla concorrenza dell'80% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale.”

2. Il comma 3 dell'art. 14 del CCNL 11/04/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto, salvo quanto previsto dall'art. 13 (Assenza per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del CCNL 7/08/2024. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 23 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 8/07/2019. Qualora, per effetto delle sospensioni di cui al presente comma, nell'anno scolastico di assunzione il dirigente non abbia prestato un servizio effettivo di almeno 6 mesi, il periodo di prova si intende prorogato per un ulteriore anno scolastico. In tale ipotesi, ai fini della maturazione dei 6 mesi di servizio effettivo di cui al comma 1, concorrono anche i periodi lavorati nel primo anno scolastico di prova.”

TABELLE

Tabella A**Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di cui all'art. 17**

Valori %

	Incremento % dal 1.1.2024
Università ed Aziende ospedaliero-universitarie	2,78%
Enti di ricerca ed ASI	3,22%

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2022-2024, al fine di assicurare continuità al processo di valorizzazione dei dirigenti dell'area e tenuto conto che le disponibilità finanziarie da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente delle amministrazioni statali, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, sono già state allocate nel bilancio dello Stato con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, e che il Ministro per la Pubblica amministrazione ha trasmesso all'Aran l'atto di indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025-2027, riguardanti il personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, concordano, ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere sin da subito ogni azione utile a consentire un rapido avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025-2027.